

## Impianti fotovoltaici in esercizio grazie alle agevolazioni tariffarie

### 1. Premessa

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19/02/07 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare..." ha confermato al Gestore dei Servizi Elettrici – GSE s.p.a. il ruolo di soggetto attuatore del meccanismo di incentivazione del fotovoltaico noto come "Conto Energia".

Il [GSE ha redatto una relazione](#) sull'andamento delle incentivazioni agli impianti fotovoltaici, ai sensi del citato Decreto che, all'articolo 14 comma 1 recita: "entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle regioni e province autonome, all' Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all'attività eseguita e ai risultati conseguiti a seguito dell' attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e del presente Decreto ". Al comma 2 aggiunge: "Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e al presente Decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia d'impianto, l'ubicazione degli impianti fotovoltaici, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica..."

La pubblicazione, nel febbraio 2007, del citato Decreto ha modificato in maniera sostanziale le regole del meccanismo d'incentivazione, che può essere operativamente suddiviso in due periodi, nel seguito definiti "vecchio Conto Energia" (DM 28/07/2005 e 6/02/2006) e "nuovo Conto Energia" (DM 19/02/2007). Il rapporto evidenzia le principali attività, aggiornate al 30 settembre 2007, svolte dal GSE per l'intero programma d'incentivazione, distinte nei due periodi sopra definiti.

In particolare le attività effettuate in questo secondo anno hanno interessato la valutazione della documentazione relativa agli adempimenti a carico dei soggetti responsabili ammessi all'incentivazione, ai sensi del vecchio Conto Energia, l'esame delle richieste di riconoscimento della tariffa incentivante, ai sensi del nuovo Conto Energia, e la gestione commerciale e amministrativa degli impianti ammessi all'incentivazione. Vedi [normativa di riferimento](#).

### 2. L'incentivazione degli impianti fotovoltaici con il Conto Energia

Il Conto Energia premia, con tariffe incentivate, l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per un periodo di venti anni.

Questo meccanismo, già previsto dal Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, è diventato operativo in seguito all'entrata in vigore dei Decreti attuativi del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE, ex Ministero delle Attività Produttive) e Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Il 19 febbraio 2007 i due Ministeri hanno emesso un nuovo Decreto per rimuovere alcune criticità emerse nella prima fase**, che avevano di fatto bloccato il meccanismo, e per dare un nuovo impulso alla realizzazione degli impianti fotovoltaici.

Sul sito del GSE ([www.gsel.it](http://www.gsel.it)) è consultabile un contatore che indica il numero e la potenza, aggiornati in tempo reale, degli impianti entrati in esercizio nell'ambito del vecchio e del nuovo Conto Energia. Per la localizzazione geografica degli impianti sul territorio (regione, provincia e comune) si rimanda all'applicazione "ATLASOLE", anch'essa disponibile sul sito GSE, che riporta, con aggiornamento mensile, la distribuzione degli impianti suddivisi per potenza.

### 2.1 Il vecchio Conto Energia (DM 28/07/05 e 06/02/06)

Il primo periodo di funzionamento del Conto Energia (CE) in Italia è stato caratterizzato dalla presenza di una fase preliminare di ammissione alle tariffe, dall'esistenza di limiti annuali sulla potenza incentivabile e dagli obblighi derivanti da una serie di adempimenti, successivi all'ammissione, che accompagnano l'entrata in esercizio degli impianti. Tale periodo è durato dal 19 settembre 2005 al 30 giugno 2006. A questa data, le criticità emerse hanno di fatto bloccato il meccanismo, rendendo inevitabile una revisione delle regole sfociata nella pubblicazione del nuovo Decreto del 19/02/07. Le tabelle seguenti sintetizzano i principali dati di questa prima fase, con riferimento alle domande di ammissione presentate e di quelle ammesse agli incentivi.

Tabella 1 Andamento cumulativo del numero di domande presentate con il vecchio CE.

<b>30 settembre 2005</b>	<b>3.667</b>
<b>31 dicembre 2005</b>	<b>11.914</b>
<b>31 marzo 2006</b>	<b>28.965</b>
<b>30 giugno 2006</b>	<b>37.230</b>

Tabella 2 Ripartizione delle domande ammesse al vecchio CE

<b>Classe di potenza</b>	<b>Numero</b>	<b>Potenza (MW)</b>
<b>1 – 20 kW</b>	<b>7.176</b>	<b>51,4</b>
<b>20 – 50 kW</b>	<b>5.105</b>	<b>237,2</b>
<b>50 – 1.000 kW</b>	<b>152</b>	<b>99,1</b>
<b>TOTALI</b>	<b>12.433</b>	<b>387,7</b>

Agli impianti ammessi all'incentivazione e realizzati nell'ambito del vecchio CE sono riconosciute, per un periodo di venti anni, le tariffe incentivanti riportate in tabella 3.

Tabella 3 – Tariffe incentivanti per tipologia d'impianto valide per il vecchio CE

<b>Impianto FV</b>	<b>Potenza in kW</b>	<b>Tariffe incentivanti € / kWh</b>
<b>Classe 1</b>	<b><math>1 \leq P \leq 20</math></b>	<b>0,445</b> (scambio sul posto)

		dell'energia)
<b>Classe 2</b>	<b>20 &lt; P ≤ 50</b>	<b>0,460</b> (cessione in rete dell'energia)
<b>Classe 3</b>	<b>50 &lt; P ≤ 1.000</b>	<b>0,490</b> (valore massimo - soggetto a gara)

I due citati Decreti hanno delineato un quadro normativo in continua evoluzione, che ha determinato una gestione complessa e articolata. In particolare, solo a valle del DM del 6/2/06, è stato chiarito che, per coloro che avevano optato per lo “scambio sul posto”, la tariffa incentivata era concessa non a tutta l’energia generata dall’impianto, bensì solo **alla quota prodotta e autoconsumata** (entro i tre anni successivi a quello di produzione). Inoltre, in merito all’aggiornamento ISTAT delle tariffe riconosciuto nel primo Decreto e annullato nel secondo, si è verificata una situazione abbastanza complessa. In seguito al ricorso di alcuni titolari di impianti, il TAR della Lombardia si è espresso per il riconoscimento di tale aggiornamento a tutti coloro che sono stati ammessi agli incentivi con domanda presentata prima del 16/02/06, data di entrata in vigore del DM 6/02/06. In attesa che si arrivi al pronunciamento degli organi successivi di giudizio, ai quali si è appellato l’MSE, il GSE sta applicando gli aggiornamenti ISTAT, in linea con la sentenza del TAR della Lombardia.

Completata la fase istruttoria di ammissione, l’attuale attività svolta dal GSE consiste nella gestione e nell’esame della documentazione inviata dai soggetti responsabili ammessi alle tariffe incentivanti, nel monitoraggio delle scadenze legate agli adempimenti previsti dalla normativa e nella gestione commerciale – amministrativa dell’energia prodotta dagli impianti che hanno stipulato la convenzione. Analogamente alla fase istruttoria delle richieste di ammissione all’incentivo, è stata redatta una specifica procedura “postammissione” per la valutazione delle comunicazioni pervenute. Nella procedura sono definite le modalità adottate dal GSE per lo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica dell’invio della cauzione definitiva (per impianti maggiori di 50 kWp);
- valutazione tecnica della documentazione relativa alle comunicazioni di:
  - o inizio lavori;
  - o conclusione lavori;
  - o entrata in esercizio;
  - o richieste di riesame dell’esito della fase istruttoria;
  - o richieste di cambio di titolarità del beneficiario dell’incentivazione.

Nei casi in cui la documentazione è risultata incompleta, il GSE ha richiesto ulteriori documenti e/o chiarimenti tecnici. Inoltre, al fine di gestire in modo integrato le richieste d’incentivazione e garantire la tracciabilità di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, è stato ulteriormente sviluppato il sistema informativo esistente per monitorare e valutare le scadenze degli eventi previsti ai sensi dei citati decreti.

## 2.2 Il nuovo Conto Energia (DM 19/02/07)

Il DM 19/02/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2007, è subentrato ai precedenti DM 28/07/2005 e 6/02/2006. Il nuovo Decreto è diventato operativo dopo la pubblicazione della delibera dell'AEEG n. 90/07, che ha definito le condizioni e le modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti.

Rispetto alla precedente normativa sono state introdotte importanti novità, quali:

- abolizione della fase istruttoria preliminare all'ammissione alle tariffe incentivanti. La richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante deve essere inviata al GSE solo dopo l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici;
- abolizione del limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile pari a 1200 MW;
- differenziazione delle tariffe sulla base dell'integrazione architettonica oltre che della taglia dell'impianto;
- introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia;
- abolizione del limite di 1000 kW, quale potenza massima incentivabile per un singolo impianto;
- nessuna limitazione all'utilizzo della tecnologia fotovoltaica a film sottile.

Gli impianti entrati in esercizio dopo il 13/04/07 (data di pubblicazione della Delibera AEEG n. 90/07) e prima del 31 dicembre 2008, hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella.

Tabella 4 - Tariffe incentivanti per il nuovo Conto Energia, suddivise per classe di potenza dell'impianto e per tipologia d'integrazione;

<b>Potenza nominale dell'impianto P (kW)</b>	<b>Non integrato</b>	<b>Parzialmente integrato</b>	<b>Integrato</b>
<b><math>1 \leq P \leq 3</math></b>	<b>0,40</b>	<b>0,44</b>	<b>0,49</b>
<b><math>3 &lt; P \leq 20</math></b>	<b>0,38</b>	<b>0,42</b>	<b>0,46</b>
<b><math>20 &lt; P</math></b>	<b>0,36</b>	<b>0,4</b>	<b>0,44</b>

La tariffa incentivante è erogata per un periodo di venti anni - a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto - e rimane costante in moneta corrente per l'intero periodo.

Le tariffe più elevate sono riconosciute ai piccoli impianti che risultano integrati architettonicamente, mentre le più basse sono riconosciute ai grandi impianti non integrati architettonicamente.

Le tariffe indicate in tabella 4 possono essere incrementate del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:

- impianti ricadenti nelle righe 3 e 4 della prima colonna (impianti superiori ai 3 kW non integrati) della sopra riportata tabella 4, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell'energia prodotta dall'impianto (autoproduttori ai

sensi dell'art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999);

- impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
- impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; in questo caso la superficie dell'impianto fotovoltaico potrà essere uguale oppure minore della superficie della copertura di amianto bonificata;
- impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

Il DM 19/02/2007 definisce tre tipologie d'intervento ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante:

1. impianto con integrazione architettonica (moduli che sostituiscono materiale da costruzione)
2. impianto parzialmente integrato (moduli posizionati su edifici o su componentistica di arredo urbano)
3. impianto non integrato (moduli ubicati al suolo o allocati con modalità diverse da quelle precedenti)

### 2.3 Richiesta della tariffa incentivante (nuovo Conto Energia)

**Il soggetto responsabile che intende accedere al nuovo CE deve far pervenire al GSE la richiesta dell'incentivo, completa di tutti i documenti previsti dalla delibera AEEG 90/07, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto FV. Il mancato rispetto di tale termine comporta la non ammissibilità all'incentivazione.**

Si sottolinea che la data di entrata in esercizio di un impianto FV è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- l'impianto è collegato in parallelo alla rete elettrica;
- risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e ceduta o scambiata con la rete;
- risultano attivi i contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
- risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

Il GSE, ricevuta la richiesta d'incentivazione, esamina la documentazione e comunica al soggetto responsabile la tariffa incentivante assegnata all'impianto, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta, il GSE richiede al soggetto responsabile le necessarie integrazioni che dovranno nuovamente pervenire entro 90 giorni, pena l'esclusione dalle tariffe incentivanti.

**Per richiedere la tariffa incentivante** e l'eventuale premio abbinato all'uso efficiente dell'energia, il soggetto responsabile deve utilizzare l'apposito portale informativo (<https://fotovoltaico.gsel.it>), attraverso il quale dovrà essere compilata, stampata e sottoscritta la domanda d'incentivazione, insieme ad alcuni allegati previsti dalla delibera AEEG 90/07.

La procedura che il soggetto responsabile deve seguire è la seguente:

- si registra al portale, se non è già in possesso delle credenziali di accesso;
- a registrazione avvenuta, riceve sulla propria casella di posta elettronica la User ID e la Password necessarie ad accedere al sistema informativo e a predisporre la richiesta di incentivo.

Per preparare la richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante, il soggetto responsabile deve accedere alla sezione dedicata e compilare gli appositi moduli funzionali del portale:

1. Il modulo “scheda tecnica” consente di inserire i dati caratteristici dell’impianto fotovoltaico (caratteristiche generali e della struttura di fissaggio, costo, tipologia del sito/impianto, caratteristiche di connessione alla rete di distribuzione, tipologia di installazione, caratteristiche dei moduli e dei convertitori, ecc. ).
2. Il modulo “corrispondenza” consente di inserire i dati relativi alla corrispondenza del soggetto responsabile dell’impianto ed, eventualmente, del referente tecnico prescelto per seguire lo sviluppo del progetto e della richiesta di incentivazione (indirizzo, numero di telefono, e-mail, ecc. ).
3. Il modulo “allegati elettronici” consente di inserire nel portale cinque distinte fotografie dell’impianto realizzato, l’elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori installati con le relative matricole (questa operazione deve essere effettuata tramite il caricamento di un file excel il cui modello è scaricabile dal portale nella medesima sezione).
4. Il modulo “stampa allegati” consente di stampare i seguenti allegati:
  - Richiesta di concessione della tariffa incentivante (Allegato A1 della Delibera AEEG n. 90/07)
  - Scheda tecnica finale d’impianto (Allegato A2 della Delibera AEEG n. 90/07)
  - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato A4 della Delibera AEEG n. 90/07).
5. Il modulo “conferma operazione” consente di convalidare i dati inseriti. Una volta confermati, i dati caricati non potranno essere più variati.

Ad ogni richiesta di incentivo correttamente inserita nel portale il sistema informativo assegna automaticamente un numero di identificazione. Il soggetto responsabile è tenuto a utilizzare questo numero per la richiesta dell’incentivo e per qualsiasi altra comunicazione inerente l’incentivazione.

Per richiedere l’incentivo il soggetto responsabile dell’impianto deve inviare o presentare direttamente al GSE tutta la documentazione prevista dalla Delibera AEEG n. 90/07. La valutazione della documentazione pervenuta al GSE è eseguita in conformità ad una procedura, redatta con l’obiettivo di garantire a tutti i soggetti responsabili equità di trattamento, che costituisce il riferimento per la verifica dei requisiti di riconoscimento della tariffa incentivante.

## 2.4 Richiesta del premio per impianti abbinati a un uso efficiente dell'energia (nuovo Conto Energia)

Il premio spetta agli impianti fotovoltaici fino a 20 kW che operano in regime di scambio sul posto, se si effettuano interventi di efficienza energetica sull'edificio al quale l'impianto FV è asservito, tali da comportare una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria dell'edificio stesso.

La riduzione deve essere provata da due attestati di certificazione energetica - qualificazione energetica (1), ante e post interventi realizzati.

Il premio consiste in una maggiorazione della tariffa di base riconosciuta all'impianto, pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno primario di energia effettivamente conseguita dall'edificio (premio massimo previsto pari al 30%).

La procedura per il riconoscimento del premio è la seguente:

- a) Il soggetto responsabile trasmette al GSE gli attestati di certificazione energetica/qualificazione energetica (ante e post intervento migliorativo).
- b) Il GSE verifica la completezza della documentazione tecnica inviata dal soggetto responsabile e comunica il riconoscimento del premio.
- c) Il premio decorre dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta fino alla conclusione del periodo d'incentivazione.

La realizzazione di nuovi interventi, che portano a una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico già ridotto, rinnovano il diritto al premio, sempre fino al limite massimo cumulato del 30% (il soggetto responsabile deve ripresentare l'attestato di certificazione energetica/qualificazione energetica). Il premio compete, nella misura del 30% di maggiorazione della tariffa base, agli impianti che alimentano utenze di unità immobiliari o edifici e operano in regime di scambio sul posto, qualora tali unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente al 24/02/2007 e conseguano, come dimostrato da idoneo attestato di certificazione/qualificazione energetica, un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del D.Lgs 192/2005.

Anche per richiedere il premio abbinato all'uso efficiente dell'energia, il soggetto responsabile deve utilizzare l'apposito portale informativo (<https://fotovoltaico.gsel.it>).

## 3. Illustrazione dei risultati ottenuti

### 3.1 Impianti realizzati con il vecchio Conto Energia

Il GSE, a partire dalla primavera del 2006, ha iniziato a ricevere e valutare le comunicazioni inviate da parte dei soggetti responsabili relative agli adempimenti di "post-ammissione". Lo stato di avanzamento dei lavori per iniziative in corso, aggiornato al 30 settembre 2007, è riportato in tabella 5.

Tabella 5 Comunicazioni totali pervenute al GSE al 30 settembre 2007 suddivise per taglia e tipo di comunicazione

Classe di potenza	Domande Ammesse		di cui Entrate in esercizio	
	Numero	Potenza	Numero	Potenza

		(kW)		(kW)
<b>1 &lt; P ≤ 20</b>	<b>7.176</b>	<b>51.400</b>	<b>3.368</b>	<b>19.360</b>
<b>20 &lt; P ≤ 50</b>	<b>5.105</b>	<b>237.200</b>	<b>245</b>	<b>10.407</b>
<b>50 &lt; P ≤ 1000</b>	<b>152</b>	<b>99.100</b>	<b>23</b>	<b>10.617</b>
<b>TOTALE</b>	<b>12.433</b>	<b>387.700</b>	<b>3.636</b>	<b>40.384</b>

In sintesi, al 30 settembre 2007 è stato realizzato (con riferimento alla fase di conclusione dei lavori) circa il 34% degli impianti per una potenza installata pari a circa il 12% di quella ammessa agli incentivi.

L'analisi tra impianti ammessi e impianti entrati in esercizio, mostra, com'era prevedibile, l'entrata in esercizio soprattutto degli impianti di piccola taglia (1-20 kW), che rappresentano il 92% in numero e il 48% in potenza del totale degli impianti in esercizio. Netta anche la prevalenza degli impianti finora realizzati nelle regioni del Nord (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino, Piemonte), rispetto al resto dell'Italia.

Inoltre, la potenza media per tipologia di taglia è risultata la seguente:

1 kW • P • 20 kW      Potenza media: 5,7 kW  
20 kW < P • 50 kW    Potenza media: 42,5 kW  
50 kW < P              Potenza media: 462 kW

Infine, solo il 5% degli impianti in esercizio ha chiesto ed ottenuto, fino ad ora, il riconoscimento della maggiorazione della tariffa per integrazione architettonica.

### 3.2 Impianti realizzati col nuovo Conto Energia

Il GSE, a partire dall'aprile 2007, ha iniziato a ricevere e valutare le richieste di riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi della nuova normativa.

In tabella 6. è riportato l'andamento temporale delle richieste, aggiornate al 30 settembre 2007. La tabella 7 riporta numero e potenza degli impianti entrati in esercizio entro il 30 settembre 2007.

Tabella 6 Richieste da aprile a settembre 2007.

Mese	Numero
<b>Aprile</b>	<b>256</b>
<b>Maggio</b>	<b>527</b>
<b>Giugno</b>	<b>1.142</b>
<b>Luglio</b>	<b>2.370</b>
<b>Agosto</b>	<b>3.724</b>
<b>Settembre</b>	<b>4.670</b>



Tabella 7 Numero e potenza degli impianti entrati in esercizio entro il 30 settembre 2007.

Classe di potenza	Numero	Potenza (MW)
$1 \leq P \leq 3$	591	1.498
$3 < P \leq 20$	313	2.151
$20 < P$	17	1.021
<b>TOTALI</b>	<b>921</b>	<b>4.670</b>

Da questa tabella risulta che gli impianti di piccola dimensione (1- 20 kW) rappresentano la quasi totalità (98%) di quelli finora realizzati con il nuovo Conto Energia, mentre le iniziative commerciali di media e grande taglia scontano una maggiore inerzia iniziale legata ad aspetti del mercato fotovoltaico, non del tutto chiari, quali: evoluzione dei prezzi, connessione alla rete elettrica, iter autorizzativo.

La potenza media per tipologia di taglia è risultata la seguente:

1 kW • P • 3 kW Potenza media: 2,5 kW

3 kW < P • 20 kW Potenza media: 6,7 kW

P > 20 kW Potenza media: 46,7 kW

Si nota che per le potenze maggiori di 20kW la potenza media si attesta su valori molto bassi.

**Il nostro parere è che i potenziale gestori di grandi impianti stiano osservando le dinamiche e le potenzialità dei pannelli a [film sottile](#).**

#### 4. Produzione e incentivazione degli impianti

A seguito della valutazione della comunicazione di entrata in esercizio, il GSE invia al soggetto responsabile la comunicazione di avvio all'incentivazione, a cui segue la stipula della convenzione. La sottoscrizione della convenzione tra le parti è condizione necessaria per l'erogazione dell'incentivazione da parte del GSE al soggetto responsabile. La stipula della convenzione è effettuata attraverso una procedura informatica: il soggetto responsabile, accede via web alla procedura in modo dedicato e, dopo la verifica dei dati caricati nella fase istruttoria, completa e stampa la convenzione per la firma da parte del GSE. A questo punto si attiva il processo di inserimento e verifica delle misure nonché del calcolo degli importi da erogare nei confronti del soggetto responsabile. Il responsabile dell'invio delle misure, soggetto responsabile o gestore di rete a secondo della tipologia e potenza dell'impianto, provvede a inviare al GSE le misure dell'energia incentivata tramite accesso dedicato alla procedura informatica del GSE. Successivamente alla ricezione delle misure, il GSE procede alla verifica della compatibilità delle stesse con i dati caratteristici dell'impianto (potenza e collocazione geografica) e procede alla convalida del bene di pagamento. Il pagamento dell'incentivo avviene accreditando l'importo direttamente sul conto corrente bancario indicato dal soggetto responsabile con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di ricezione delle misure ("Data di

Pagamento”). Nel caso in cui la “Data di Pagamento” ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta del giorno feriale immediatamente successivo.

#### 4.1 Gestione commerciale degli impianti incentivati con il vecchio Conto Energia

Per gli impianti che operano in regime di scambio sul posto l’energia incentivata è l’energia prodotta e consumata dal soggetto responsabile a livello annuale (anno solare), per cui il gestore di rete, unico soggetto abilitato all’invio delle misure per questi impianti, invia al GSE la misura di energia incentivata a cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Da parte sua il GSE provvede al pagamento con cadenza bimestrale di importi in acconto calcolati in base ad una stima di energia incentivata equivalente a un funzionamento alla piena potenza pari a 1100 ore l’anno. Non appena il gestore di rete comunica la misura annuale, il GSE, previa verifica della misura comunicata, calcola il conguaglio dei pagamenti effettuati.

Per gli impianti che operano in regime di cessione (totale o parziale) l’energia incentivata è pari all’energia prodotta misurata a valle dell’inverter. Per questi impianti le misure sono comunicate al GSE con cadenza mensile. Nei casi in cui il gestore di rete è responsabile dell’invio delle misure e ritardi nella comunicazione delle stesse, il GSE provvede al caricamento in acconto dei dati di produzione (calcolati in base alla potenza nominale dell’impianto e a dati medi statistici di insolazione per regione di installazione dello stesso) e a erogare il corrispondente incentivo. Non appena il Gestore di rete comunica le misure mensili effettive, il GSE, previa verifica della misura comunicata, effettua il conguaglio (positivo o negativo) dei pagamenti.

In tutto il mondo si sta assistendo a un vero e proprio [boom](#) nella produzione di energia elettrica da impianti FV; i dati presentati dal GSE mostrano che in Italia questa tecnologia fatica a svilupparsi. D’altra parte [l’analisi economica dell’investimento](#) mostra che i tempi di recupero sono ancora lunghi ma che sul lungo tempo i risultati economici sono molto interessanti.

Poiché gli incentivi a favore della produzione di energia elettrica da FV sono gli stessi dei paesi nei quali il FV sta vivendo una stagione d’oro, la nostra opinione è che il sistema bancario, in Italia, non ha ancora attivato il circolo virtuoso che si riscontra nel resto dell’Europa. In particolare non è stato sensibilizzato il mondo delle imprese che potrebbero utilizzare, a esempio, i tetti dei capannoni industriali per collocarvi campi fotovoltaici di potenze medio grandi.

(1) Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica di cui al decreto legislativo n. 192 del 19/08/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni.

**Gaetano Polimeri**

**28/02/2008**